

Statuto della

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO CIVICO ALPINO

DEL COMUNE DI USSEGLIO APS

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione culturale denominata **“ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO CIVICO ALPINO ARNALDO TAZZETTI DEL COMUNE DI USSEGLIO APS”**.

2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Usseglio (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

4. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 17, comma 1, del presente

statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

2. L'Associazione ha esclusiva finalità di natura culturale, che realizza attraverso la gestione delle attività del Museo Civico Alpino di Usseglio, nonché mediante la raccolta e organizzazione in proprio di collezioni di opere di varia natura, promuovendo altresì ricerche ed iniziative in ordine a temi di natura culturale, artistica, sociale, civica, educativa ed ambientale, anche attraverso il possibile svolgimento di attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di opere di stampa, audio e audiovisive, anche in forma telematica ed elettronica, relative alle tematiche, alle tesi ed agli approfondimenti di volta in volta trattati e sviluppati.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle

norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art.5, comma 1, lettera i del DLgs. 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del DLgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n.42 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera f del DLgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l del DLgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art.5, comma 1, lettera w del DLgs. 117/2017).

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.

13, comma 6, del Codice.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri vo-

lontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pub-

	bliche ed enti;	
	- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;	
	- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;	
	- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;	
	- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;	
	- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;	
	- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.	
	2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.	
	3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.	
	4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indiret-	

te, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. L'Associazione deve rispettare il disposto di cui al comma 1 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore - DLgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razzia-

	li, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda	
	2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;	
	3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.	
	4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.	
	5. La qualifica di socio è intrasmissibile.	
	6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per	

iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi

	assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o	
	dell'esclusione.	
	10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo	
	l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della	
	quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci	
	1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di	
	partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attivi-	
	tà.	
	2. I soci hanno diritto:	
	- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Asso-	
	ciatione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifi-	
	ca, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigen-	
	te, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti	
	dell'Associazione;	
	- di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di es-	
	sere eletti negli stessi;	
	- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione	
	delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali	
	regolamenti e di modifiche allo statuto;	
	- di consultare i libri sociali presentando richiesta	
	scritta al Consiglio direttivo.	
	I soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni as-	
	sembleari o comunque associative, debbono essere rappresentati	

ex lege dal responsabile genitoriale.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti

i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

	4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli	
	associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, che	
	siano in regola con il pagamento della quota associa-	
	tiva annuale.	
	5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio	
	voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia pos-	
	sibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e	
	vota.	
	6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi	
	rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso	
	delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.	
	7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo	
	di tre associati.	
	Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci	
	1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se	
	è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di vo-	
	to; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli as-	
	sociati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni	
	che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non	
	votano.	
	2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando ven-	
	gono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o	
	rappresentati.	
	3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	

volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

- elegge i componenti dell'Organo di controllo, che può anche essere monocratico;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

-	delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;	
-	delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;	
-	può nominare eventuali soci onorari dell'Associazione, nonché un Presidente onorario, scelti tra persone che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo delle finalità associative; in ogni caso i soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri di tutti i soci e l'eventuale presidente onorario non ha funzioni di gestione diretta o di rappresentanza legale dell'Associazione, ma soltanto funzione consultiva e propositiva in merito ai progetti ed allo sviluppo dell'Associazione.	
-	delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.	
5.	Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.	
Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci		
1.	La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.	
2.	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 membri, che rimangono in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Direttore Scientifico.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo prov-

	vede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei	
	non eletti, nel relativo ordine di preferenza. La sostituzione	
	va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi	
	membri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del	
	Consiglio direttivo in carica. In caso di mancanza od esauri-	
	mento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità,	
	l'assemblea viene convocata con urgenza e provvede alla surro-	
	ga mediante elezione.	
	5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Con-	
	siglio direttivo, l'Assemblea viene convocata con la massima	
	urgenza e provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero or-	
	gano.	
	6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo	
	gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese	
	effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo	
	svolgimento degli incarichi e delle attività per conto	
	dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea	
	dei soci.	
	7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea	
	della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni	
	dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti sal-	
	vi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono	
	all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attivi-	
	tà:	

	-	attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
	-	redige e presenta all'Assemblea il bilancio, redatto ai
		sensi dell'art. 13 del Codice;
	-	delibera sulle domande di nuove adesioni;
	-	delibera sulla quota associativa annuale;
	-	sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei
		soci;
	-	sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali
		contributi straordinari richiesti agli associati;
	-	delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati
		che prestano attività di volontariato. Tali spese devono esse-
		re opportunamente documentate, nelle modalità previste
		dall'art. 3, dello Statuto;
	-	approva l'ammontare dei compensi per le eventuali pre-
		stazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del re-
		golare funzionamento delle attività dell'Associazione;
	-	propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali at-
		tività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
	-	nomina il Comitato Scientifico dell'Associazione.
	8.	Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in
		caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di
		quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di-
		rettivo.
	9.	Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno
		ogni quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia

su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea e può essere monocratico.

2. I membri dell'Organo di controllo devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzati-

	vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamen-	
	to. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la re-	
	visione legale dei conti.	
	4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-	
	sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed at-	
	testa che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice.	
	5. L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi ed	
	è rieleggibile.	
	6. I componenti dell'organo di controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	Art.16 Comitato Scientifico	
	1. Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Diretti-	
	vo, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove mem-	
	bri, oltre al Vice Presidente del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione, che ne assume anche la presidenza. Il Comi-	
	tato Scientifico, di cui possono far parte anche esperti non	
	soci, dura in carica quattro esercizi ed ha una funzione con-	
	sultiva e propositiva in merito alla definizione e realizza-	

zione concreta di programmi e progetti che l'Associazione intende promuovere.

Art. 17 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal

presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.